**SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.**

**Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)**

**Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556**

**www.srtspa.it – e.mail:** [**srtspa@srtspa.it**](mailto:srtspa@srtspa.it) **- PEC:** [**mail@pec.srtspa.it**](mailto:mail@pec.srtspa.it)

**Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668**

**Cap. Soc. € 8.498.040,00 i.v.**

**N. 5/2020**

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE RIFIUTI PRESSO LE PIATTAFORME DI VALORIZZAZIONE DI NOVI LIGURE E TORTONA - CIG 828525263D**

Presso gli uffici di SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., in Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo:

- l’Ing. FIRPO Andrea, nato a Novi Ligure (AL) il 06/02/1971, nella sua qualità di Direttore Generale della SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., che per brevità verrà in seguito chiamata “SRT S.p.A.”, Cod. Fisc. e P. IVA n. 02021740069, ovvero stazione appaltante, domiciliato per la carica presso la Società, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta e ciò in virtù dell’art. 18 dello Statuto;

e

- il Sig. BENEDETTO Nicola, nato a Torino il 12/06/1974 e residente a Cumiana (TO) in Strada Tetti Moretta, 12, Cod. Fisc.: BNDNCL74H12L219B, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta TEKNOSERVICE S.R.L. con sede legale in Piossasco (TO), Viale dell’Artigianato, 10, Cod. Fisc. e P. IVA n. 08854760017, iscritta con il numero R.E.A. TO1004998 alla Camera di Commercio di Torino, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche “appaltatore”,

PREMETTONO:

* che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta veniva formulata proposta di aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento del servizio di lavorazione rifiuti presso le piattaforme di valorizzazione di Novi Ligure e Tortona, come risulta dal provvedimento del Responsabile del Procedimento del 03/08/2020;
* che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 31/08/2020 veniva disposta l'aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio in questione, alla Ditta TEKNOSERVICE S.R.L. di Piossasco (TO);
* che l’aggiudicataria ha prodotto entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante, tutta la documentazione contrattuale e che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara con esito positivo;
* che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’articolo 76, c. 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 – Oggetto dell’appalto**

La SRT S.p.A., come sopra rappresentata, commissiona alla Ditta TEKNOSERVICE S.R.L. di Piossasco che, come sopra rappresentata, accetta l’appalto del servizio di lavorazione rifiuti presso le piattaforme di valorizzazione di Novi Ligure e Tortona, sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 23/04/2020, che la Ditta dichiara di conoscere e accettare, sottoscritto e depositato agli atti, nonché alle condizioni derivanti dall’offerta presentata in sede di gara e acquisita agli atti.

**ART. 2 – Durata dell’appalto**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto medesimo.

L’appalto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili di ulteriori 12 (dodici) mesi, fino a un massimo di 36 (trentasei) mesi complessivi, decorrenti dalla data di formale consegna del servizio.

In occasione della proroga la stazione appaltante potrà non richiedere, a suo in-sindacabile giudizio, una o più prestazioni secondarie, che non saranno così più comprese nell’oggetto dell’appalto.

Eventuali modifiche all’oggetto dell’appalto saranno eventualmente concordate con l’appaltatore.

Al termine dell’appalto, fino alla nuova gestione o all’entrata in servizio del nuovo affidatario, e comunque non oltre 6 (sei) mesi, l’appaltatore si impegna ad effettuare tutti i servizi alle stesse condizioni economico-gestionali offerte in sede di gara, ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale.

**ART. 3 –** **Corrispettivo dell’appalto**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni contrattuali, considerata la durata massima dell’appalto, pari a quarantadue mesi, è stabilito in presunti netti € 7.343.563,19, così determinato in seguito al ribasso dello 0,69% sul prezzo complessivo a base d’asta di € 7.394.585,83, oltre ad €77.700,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Speciale e così per un totale presunto di **€ 7.421.263,19** compresi gli oneri per la sicurezza.

**ART. 4- Clausole di sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 23, comma 2, del Decreto M.I.T. n° 49/2018**

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art.107 del codice dei contratti, il risarcimento dovuto all’appaltatore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

**ART. 5 – Pagamenti**

Ai sensi dell’art. 22 del capitolato speciale di appalto, i corrispettivi verranno pagati in rate mensili posticipate, qualora non insorgano contestazioni o pendenze. I pagamenti delle rate per l’espletamento dei servizi appaltati, saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle relative fatture. Si procederà al pagamento solo in costanza di regolarità contributiva. I quantitativi e le tipologie dei materiali in ingresso e dei materiali in uscita, ricavati dalle registrazioni dell’ufficio conferimenti, verranno trasmessi da SRT all’appaltatore entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento e verranno utilizzati dall’appaltatore per il calcolo del corrispettivo.

Resta inteso che il corrispettivo di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale è comprensivo di tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti la gestione dei servizi affidati in concessione.

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’Appaltatore ha chiesto che il pagamento delle somme dovute sia effettuato da SRT S.p.A. sul conto corrente bancario n. 100000015654 presso la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Piossasco (TO) – Codice IBAN: IT 89 Y 03069 30780 100000015654, e ha indicato altresì le generalità delle persone delegate ad operare sul suddetto conto. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento qui indicate dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore al competente Ufficio Contabilità di SRT S.p.A. e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

**ART. 6 - Regolarità del servizio, controlli, penalità, esecuzione d’ufficio**

L’impresa è sempre obbligata ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente contratto, nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

L’impresa riconosce alla stazione appaltante il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un’inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, SRT procederà a comunicare per iscritto l’accertamento della stessa e all’applicazione della penalità, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Per le infrazioni a quanto disposto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale, saranno applicate penalità riportate all’art. 28 del Capitolato medesimo.

**ART. 7 – Obblighi dell’appaltatore**

**relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 8 - Divieto di cessione del contratto - subappalto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 d.lgs. n. 50/2016.

**Articolo 8 A – Subappalto**

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate nella misura del 30% per le prestazioni secondarie quali trasporti interni ed esterni, pulizia locali a disposizione di SRT e caricamento RSU, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la prestazione oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

**ART. 9 - Divieto di cessione del credito**

Ai sensi dell’art. 1260, 2° comma del Codice Civile e dell’art. 12.3 del Capitolato Speciale, è esclusa la cedibilità del credito.

**ART. 10 – Revisione prezzi**

Per la revisione prezzi si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 23 del Capitolato Speciale e non si applica il c. 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.

**ART. 11 – Ulteriori obblighi dell’appaltatore**

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L’appaltatore si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

**ART. 12 – Dichiarazione anti-pantouflage**

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti della stazione appaltante il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’appaltatore stesso per conto della stazione appaltante.

**Articolo 13 - Recesso dal contratto**

La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

***Antimafia***: La stazione appaltante recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

**ART. 14 –** **Norme relative al personale**

L’impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché far osservare le stesse alle ditte subappaltatrici; in particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo. L’impresa appaltatrice deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art 17 della Legge 12/3/1999, n. 68.

L’impresa appaltatrice si obbliga ad applicare ai propri dipendenti occupati nell’attività oggetto del presente contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. Federambiente / Utilitalia (ed eventuali accordi provinciali e locali) nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l’appaltatore deve applicare l’art. 6 del suddetto C.C.N.L. Federambiente / Utilitalia in materia di assunzione degli addetti esistenti in organico con contratto a tempo indeterminato, come comunicati dall’appaltatore uscente ed elencati all’allegato E del Capitolato Speciale d’appalto.

**ART. 15 – Garanzie**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva di € 168.007,00, relativa ai primi 24 mesi di prestazione, come risulta dalla polizza fidejussoria n. 406056796 rilasciata dalla Axa Assicurazioni S.p.A., Agenzia n. 007600 di Matera, in data 15/09/2020.

L’appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, della disciplina del proprio personale e sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso SRT S.p.A. e verso terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto. Per tali eventualità l’appaltatore ha stipulato idonea polizza di assicurazione R.C.T./R.C.O. n. 403528173 emessa dalla Axa Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Matera, in scadenza il 31/12/2020, da rinnovarsi per tutta la durata del presente contratto, recante un massimale di € 10.000.000,00, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.

**ART. 16 - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui, in caso di registrazione, si chiederà la stessa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore, fatta eccezione per l’IVA che rimane a carico della SRT S.p.A.

In applicazione a quanto disposto dall’art. 34, co. 35, del D.L. 12/10/2012, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, entro 60 giorni dall’aggiudicazione l’affidatario ha l’obbligo di corrispondere all’Ente appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

**ART. 17 - Domicilio**

A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio in Piossasco (TO) - Viale dell’Artigianato, 10 e recapito telefonico per le relative comunicazioni n. 011 9043311.

**ART. 18 -** **Trattamento dei dati personali presenti nel contratto**

SRT S.p.A. ai sensi del Regolamento UE 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative, le disposizioni vigenti in materia nonché il Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto dalle parti per accettazione.

**ART. 19 – Norme richiamate**

Il presente contratto è disciplinato dalle pattuizioni in esso contenute e in esso richiamate (Capitolato speciale d’appalto e Offerta economica) e per quanto non espressamente ivi regolamentato da:

- d.lgs. 50/2016 s.m.i.;

- D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 07/03/2018, n. 49.

**ART. 20 – Controversie e foro competente**

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Alessandria.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

ALLEGATI:

Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:

A. Capitolato speciale d’appalto

B. Offerta economica

C. Garanzia definitiva

Letto, confermato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Per la Stazione Appaltante***  *Il Direttore Generale*  *Ing. Andrea Firpo* | ***Per la Ditta Appaltatrice***  *Il Legale Rappresentante*  *Sig. Nicola Benedetto* |

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio